



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Enel Produzione S.p.A.
CTE “Andrea Palladio” di Fusina
enelproduzione@pec.enel.it

E, p.c., Alla Commissione AIA-IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
segreteria.dica@mailbox.governo.it
Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO ALLA DOMANDA DI MODIFICA DELL'AIA PRESENTATA DALLA ENEL PRODUZIONE S.P.A. CENTRALE TERMOELETTRICA DI FUSINA – **PROCEDIMENTO ID 94/9944.**

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 08/07/2019, prot. n. 1278/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di modifica del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento GAB-DEC-2008-248 del 25/11/2008, riguardante la sostituzione parziale dell'impianto di produzione di acqua demineralizzata.

Trattandosi pertanto di modifica non sostanziale, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del D.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione Istruttorio nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento, laddove necessario, del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All: prot CIPPC n. 1278/2019

ID Utente: 374
ID Documento: DVA-D3-AG-374_2019-0303
Data stesura: 12/07/2019

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 12/07/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Dott. Antonio Ziantoni
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione parere istruttorio conclusivo relativo alla domanda di modifica dell'AIA presentata dalla ENEL Produzione SpA per la Centrale termoelettrica di Fusina - ID 94/9944.

Si trasmette allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, il Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento in oggetto.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

AII. PIC



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
di Fusina - Venezia**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Procedimento di modifica del Decreto autorizzativo GAB-DEC-2008-0000248
del 25/11/2008 della società Enel Produzione S.p.A. per la centrale
termoelettrica di Fusina – Venezia, riguardante la sostituzione parziale
dell’impianto di produzione di acqua demineralizzata
(id. MATTM-DVA 94/9944)**

Gestore	Enel Produzione S.p.A.
Località	Fusina - Venezia
Gruppo Istruttore	Antonio Fardelli (Referente)
	David Roettgen
	Antonio Mantovani
	Anna Lando - Regione Veneto
	Francesco Chiosi - Città Metropolitana di Venezia
	Mario Scattolin - Comune di Venezia
Data di emissione	21/06/2019



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
di Fusina - Venezia**

INDICE

1. Definizioni	3
2. Introduzione	7
2.1 Atti presupposti	7
2.2 Atti normativi	8
2.3 Atti e attività istruttorie	11
3. Oggetto dell'autorizzazione	12
4. Istanza di modifica non sostanziale dell'AIA presentata dal Gestore (ID 94/9944).....	13
4.2 Contenuti dell'istanza presentata dal Gestore	13
4.3 Valutazione preliminare ai fini VIA	14
5. Conclusioni	15
6. Piano di monitoraggio e controllo	15
7. Tariffa istruttoria	15



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
di Fusina - Venezia

1. Definizioni

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Veneto.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica di Fusina - Venezia, installazione IPPC situata nel comune di Venezia, indicato nel testo seguente con il termine "Gestore" ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettera <i>r-bis</i> del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (art. 5, comma 1, lettera <i>i-quater</i> del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (art. 5, comma 1, lettera <i>i-ter</i> del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
di Fusina - Venezia

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- 1-bis, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p> <p>Oltre a tali casi, è sostanziale ogni modifica che determina effetti negativi significativi sull'ambiente. Su come qualificare a priori gli effetti della modifica, le norme nazionali e comunitarie non forniscono ulteriori dettagli, rimettendosi alle decisioni in merito all'Autorità Competente.</p>
Modifiche sostanziali identificabili con un esame preliminare	<p>Ai sensi del DM 274 del 16/12/2015, Allegato 5, punto 5, sono tipicamente identificabili quali sostanziali, già ad un esame preliminare delle comunicazioni ex. Art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06, le seguenti modifiche:</p> <p>a) per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 indica valori di soglia, le modifiche all'installazione che diano luogo ad un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia medesima.</p> <p>L'incremento da valutare ai fini della sostanzialità della modifica, da calcolarsi a partire dalla capacità produttiva autorizzata nel provvedimento "AIA iniziale", è dato dalla sommatoria del valore oggetto dell'istanza e dei valori di tutti gli eventuali ulteriori interventi non sostanziali già realizzati, dalla applicazione dell'AIA iniziale a tale data.</p> <p>In particolare le soglie di riferimento per le categorie di impianti di cui all'Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Incremento della potenza termica nominale totale pari a 50 MW per la categoria 2) dell'allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;2. Incremento della capacità di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria, compresa la relativa colata continua, pari a 2,5 Mg, per la categoria 3) dell'Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006; <p>b) le modifiche soggette a VIA, sia in relazione ad attività rientranti nell'allegato XII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, sia ad altre attività, soggette alla medesima AIA in quanto svolte in unità tecnicamente connesse;</p> <p>c) le modifiche che comportano l'emissione di nuove sostanze pertinenti significative. Il caso, in particolare, è evidente se nella comunicazione è lo</p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
di Fusina - Venezia

	<p>stesso gestore ad indicare l'opportunità di fissare specifici limiti in relazione a inquinanti non già espressamente autorizzati, o se è prospettata l'emissione di nuove sostanze giudicate pericolose dalla norma (tabelle A1 e A2, dell'Allegato 1 alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006; tabella 5, dell'Allegato, alla parte terza, del D.Lgs. 152/2006).</p> <p>Salvo i casi su elencati, possono generalmente considerarsi non sostanziali le modifiche la cui realizzazione consente comunque il rispetto del previgente quadro prescrittivo AIA, e in particolare dei valori limite autorizzati, e non comporta la realizzazione di nuove unità, o la integrale sostituzione di unità esistenti, anche se tali modifiche comportano (ove non oggetto di previgenti prescrizioni) un incremento della capacità produttiva dell'installazione, della quantità di materie prime lavorate o delle emissioni in flusso di massa.</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI.</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso (art. 5, c. 1, lett. 1-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
di Fusina - Venezia

Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
di Fusina - Venezia

Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.va.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto (art. 5, c. 1, lett. <i>i-octies</i> , D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

2. Introduzione

2.1 Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM con decreto GAB-DEC-2008-0000248 del 25/11/2008 per l'esercizio dell'impianto termoelettrico "Andrea Palladio" sito nel comune di Fusina;
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DVA-D3-AG-374_2019-0067 del 04/02/2019, che assegna l'istruttoria per il riesame l'Autorizzazione Integrata Ambientale della centrale Enel di Fusina (ID 94/9944) al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">- Dott. Antonio Fardelli – Referente Gruppo istruttore- Avv. David Roettgen- Prof. Antonio Mantovani;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
di Fusina - Venezia

preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14/05/2007, i seguenti esperti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">- Ing. Anna Lando - Regione Veneto- Ing. Francesco Chiosi - Città Metropolitana di Venezia- Dott. Mario Scattolin - Comune di Venezia;
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">- Ing. Valentina Piergrossi,- Ing. Roberto Borghesi, coordinatore, responsabile della sezione analisi integrata della sostenibilità ambientale delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali (IPPC).

2.2 Atti normativi

Visto	il D.Lgs. n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O) e s.m.i.;
visto	il DM 274/2015 del 16/12/2015 “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: <ul style="list-style-type: none">a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
di Fusina - Venezia

	f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a norma del quale “I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale “fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti: a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL; b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.”;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
di Fusina - Venezia

	<p><i>“L'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i><i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.”;</i>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale “Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità' competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i><i>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i><i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale</i>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
di Fusina - Venezia

	<p><i>inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i></p> <p><i>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i></p> <p><i>e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;</i></p>
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale.

2.3 Atti e attività istruttorie

Esaminata	la documentazione trasmessa dal Gestore e acquisita dal MATTM con note prot. DVA/2126 e 2134 del 30/01/2019;
esaminata	la comunicazione di avvio del procedimento inviata dal MATTM con nota prot. DVA/2622 del 04/02/2019;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
vista	la mail inviata in data 21/06/2019 dalla segreteria AIA-IPPC al Gruppo Istruttore con richiesta di approvazione del Parere Istruttorio Conclusivo, con prot. CIPPC/1229 del 1/07/2019.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
di Fusina - Venezia

3. Oggetto dell'autorizzazione

Denominazione impianto	Enel Produzione S.p.A. – Impianto a carbone “Andrea Palladio” di Fusina
Indirizzo	Via dei Cantieri 5 – 30176 Venezia-Malcontenta (VE)
Sede Legale	Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM)
Rappresentante legale	Luca Solfaroli Camillocci Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma (RM)
Codice attività IPPC	<u>Codice IPPC 1.1</u> Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW <u>Classificazione NACE</u> <ul style="list-style-type: none">• Codice 35.11: produzione di energia elettrica <u>Classificazione NOSE-P</u> <ul style="list-style-type: none">• Codice 101.01: processi di combustione > 300 MW <u>Numero di addetti: 228</u>
Gestore Impianto	Piergiorgio Tonti Via dei Cantieri 5 – 30176 Venezia -Malcontenta (VE) Recapito telefonico: 041-8218301 Email: piergiorgio.tonti@enel.it
Referente IPPC	Piergiorgio Tonti Via dei Cantieri 5 – 30176 Venezia -Malcontenta (VE) Recapito telefonico: 041-8218301 Email: piergiorgio.tonti@enel.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	No
Sistema di gestione ambientale	ISO 14001, EMAS,



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
di Fusina - Venezia

4. Istanza di modifica non sostanziale dell'AIA presentata dal Gestore (ID 94/9944)

4.2 Contenuti dell'istanza presentata dal Gestore

Il Gestore con note ENEL-PRO-29/01/2019-0001774 e ENEL-PRO-29/01/2019-0001775 aventi ad oggetto “Decreto GAB-DEC-2008-0000248 del 25/11/08 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto termoelettrico Enel Produzione SpA “Andrea Palladio” di Fusina ubicato nel Comune di Venezia – Sostituzione parziale impianto di produzione acqua demineralizzata”, ha comunicato che intende procedere alla sostituzione degli scambiatori anionici e cationici dell'impianto attuale con un nuovo modulo ad ultrafiltrazione ed un nuovo modulo ad osmosi inversa.

Inoltre comunica di aver attivato una modalità alternativa di gestione dei reflui ammoniacali provenienti dagli impianti di abbattimento degli ossidi di azoto, che ne prevede il conferimento ad impianti di trattamento esterni alla centrale autorizzati ai sensi della normativa dei rifiuti.

Sostituzione scambiatori anionici e cationici con modulo a ultrafiltrazione e modulo a osmosi inversa:

L'attuale configurazione dell'impianto di demineralizzazione basato sulla tecnologia dello scambio ionico è costituito da tre linee di trattamento dotate di uno scambiatore cationico, uno scambiatore anionico ed uno scambiatore a letti misti provvisto di degasatore.

Gli scambiatori in esercizio presso le linee di produzione di acqua demineralizzata sono periodicamente sottoposti a processi di rigenerazione che prevedono l'uso di acido cloridrico e soda caustica. Le acque reflue di natura acido-alcalina prodotte durante le operazioni di rigenerazione sono inviate all'impianto di trattamento ITAR di centrale, e successivamente convogliate in Laguna mediante lo scarico finale SM1.

Con riferimento all'impianto di produzione di acqua demineralizzata il Gestore ha comunicato che intende procedere con la sostituzione degli scambiatori anionici e cationici dell'impianto attuale con un nuovo modulo ad ultrafiltrazione ed un nuovo modulo ad osmosi inversa.

In base a quanto rappresentato dal Gestore, l'abbandono della tecnologia dello scambiatore ionico a favore di quelle dell'osmosi inversa e dell'ultrafiltrazione è dovuto alla necessità di soddisfare le esigenze di produzione di acqua demineralizzata della centrale con unità compatte e di conduzione meno complessa. Inoltre tale modifica consentirà di ridurre il carico inquinante nella Laguna di Venezia azzerando il contributo dei reflui di rigenerazione degli scambiatori anionici e cationici, oggi convogliati in Laguna mediante lo scarico finale SM1 previo trattamento.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
di Fusina - Venezia

Gli scarichi dei nuovi moduli ad ultrafiltrazione ed osmosi inversa saranno convogliati, previo trattamento all'impianto TSD, nell'impianto di depurazione consortile di Veritas, azzerando il relativo contributo in laguna.

Il Gestore nell'istanza presentata dichiara che il cronoprogramma per la realizzazione delle modifiche proposte si articolerà come segue.

L'autorizzazione al conferimento a Veritas degli scarichi dei nuovi moduli ad ultrafiltrazione ed osmosi inversa è stata già presentata a Veritas in data 15/12/2018, sono state già avviate le forniture e sono in corso i lavori per le predisposizioni impiantistiche necessarie per il collegamento alle esistenti sezioni dell'impianto di produzione di acqua demineralizzata. Si prevede:

- a) il completamento della posa in opera del nuovo modulo e delle predisposizioni impiantistiche entro 3 mesi;
- b) l'esecuzione di prove di funzionamento per il settaggio dei parametri di esercizio dalla data di completamento delle attività di cui al punto a) per la durata di 2 mesi.

È quindi prevista l'entrata in esercizio ordinario del nuovo modulo ad ultrafiltrazione ed osmosi inversa entro 5 mesi.

Soltanto a valle di un periodo di funzionamento a regime del nuovo modulo non inferiore a 6 mesi, una volta testata ed avuta la garanzia della completa e consolidata affidabilità dello stesso, si valuterà la possibilità di procedere alla dismissione degli esistenti scambiatori anionici e cationici.

4.3 Valutazione preliminare ai fini VIA

In sede di istanza di modifica dell'AIA il Gestore ha presentato la lista di controllo per la valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di escludere la sussistenza dell'obbligo di verifica di assoggettabilità a VIA. A tal fine il Gestore dichiara che la modifica apportata all'impianto di demineralizzazione *"non produce variazioni della capacità produttiva e non produce alcun significativo effetto sull'ambientale piuttosto contribuisce alla riduzione del carico inquinante in Laguna"*, tra le finalità e motivazioni della proposta progettuale specifica che lo scarico dei nuovi moduli di ultrafiltrazione e osmosi, in sostituzione dei reflui di rigenerazione delle resine ad oggi convogliati all'ITAR e successivamente scaricati in Laguna, sarà convogliato all'impianto di trattamento nel quale vengono trattati i reflui provenienti dagli spurghi della desolfurazione dei fumi, quindi in pubblica fognatura con conseguente riduzione del carico inquinante nella Laguna.

Al riguardo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. DVA/14787 del 10/06/2019 (prot. CIPPC/1148 del 18/06/2019) relativamente al progetto presentato dal Gestore di sostituzione parziale dell'impianto di produzione dell'acqua



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
di Fusina - Venezia

demineralizzata, ha ritenuto che non debba essere sottoposto a successive procedure di valutazione ambientale (VIA o verifica di assoggettabilità a VIA). In particolare è stato valutato che tale progetto non comporta variazioni della capacità di produzione dell'impianto e consentirà di annullare il carico inquinante nella Laguna di Venezia associato ai reflui di rigenerazione degli scambiatori anionici e cationici e di ridurre il consumo di *chemicals* nella fase di esercizio dell'impianto. È stato anche ritenuto che in fase di cantiere gli interventi da realizzare presso la centrale termoelettrica di Fusina non comportino apprezzabili impatti ambientali e che l'esercizio dell'impianto di demineralizzazione nella nuova configurazione non comporti potenziali impatti ambientali negativi e significativi.

5. Conclusioni

Il Gestore con note ENEL-PRO-29/01/2019-1774 e ENEL-PRO-29/01/2019-1775 ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA per la sostituzione parziale dell'impianto di produzione acqua demineralizzata, sostituendo gli scambiatori anionici e cationici dell'impianto attuale con un nuovo modulo ad ultrafiltrazione ed un nuovo modulo ad osmosi inversa.

A riguardo il gruppo istruttore ritiene che le modifiche proposte dal Gestore siano da considerarsi non sostanziali e accoglibili.

Entro 12 mesi dalla messa a regime del nuovo sistema demi ad ultrafiltrazione e a osmosi inversa, il Gestore comunicherà all'Autorità di Controllo se intende mantenere o procedere alla dismissione degli esistenti scambiatori anionici e cationici, specificandone eventualmente la tempistica.


Il gruppo istruttore, inoltre, prende atto della comunicazione del Gestore di aver attivato una modalità alternativa di gestione dei reflui ammoniacali provenienti dagli impianti di abbattimento degli ossidi di azoto, che ne prevede il conferimento ad impianti di trattamento esterni alla centrale autorizzati ai sensi della normativa dei rifiuti.

6. Piano di monitoraggio e controllo

Il PMC andrà, se del caso, aggiornato in conformità al presente PIC.

7. Tariffa istruttoria

Il Gestore ha versato la tariffa istruttoria prevista dal DM 58 del 06/03/2017 che si ritiene congrua.



Handwritten mark or signature.